



ADP
ADP-2018-0017712
del 16-11-2018 12:19



DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso l'aeroporto di Brindisi - Contratto Rep. 680 del 15.12.2016

CIG contratto originario 6574211A88

VISTA

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, d'ora innanzi ENAC, per la "progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi Foggia e Grottaglie (Ta)";
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 12.04.2013;
- l'art. 705 del Codice della Navigazione in base al quale il gestore aeroportuale "*assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti nonchè la gestione degli oggetti smarriti*";
- Il Regolamento CE 300/08;
- Il Reg. Europeo 1998/2015 e relative Decisioni riservate ed il DM 85/1999;
- le disposizioni normo regolamentari ENAC in materia, in particolare il Programma Nazionale di Sicurezza;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

PREMESSO CHE:

- con bando di gara pubblicato sulla GUEE del 04.02.2016 - sulla GURI n. 15 - V Serie Speciale del 08.02.2016 e per estratto sui quotidiani come per legge, è stato indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano e da stiva presso l'Aeroporto di Brindisi;
- ad esito dell'espletamento della procedura, aggiudicatario è risultato il raggruppamento composto dalla società Securpol Puglia Srl/Sicuritalia SpA;
- in data 15.12.2016 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto Rep. 680;

CONSIDERATO CHE

- il contratto d'appalto contemplava una durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data di avvio del servizio, rinnovabile, anche parzialmente ex art. 29 del previgente Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per due volte per la durata di 12 mesi ciascuna;



TENUTO CONTO CHE

Il contratto è stato stipulato in vigenza del precedente Codice degli appalti, il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE

l'Anac ha stabilito che, per le procedure di gara avviate in vigenza del D.Lgs 163/206 continuano ad applicarsi le medesime disposizioni del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

la stessa Anac ha altresì chiarito le condizioni alle quali le stazioni appaltanti possono disporre la replica dell'appalto originario: il rinnovo può aversi quando esplicitamente dichiarato negli atti di gara alle medesime condizioni, nonché per un tempo predeterminato e limitato;

l'esercizio di tale facoltà deve essere formalizzato dalla stazione appaltante con una specifica comunicazione all'appaltatore, prima della scadenza del contratto originario;

RILEVATO CHE

l'esercizio di tale facoltà di rinnovo era espressamente contemplato negli atti di gara e computato nell'importo complessivo stimato dell'appalto posto a base di gara, nonché nel contratto d'appalto Rep. 680 del 15.12.2016;

DATO ATTO ALTRESI'CHE

con nota prot.16925 del 23.11.2017 Aeroporti di Puglia SpA ha comunicato all'Appaltatore la prima opzione del rinnovo del servizio agli stessi patti e condizioni;

VISTA

la relazione del RUP, dott. Giuseppe Costadura, in ordine alla opportunità tecnico - economica di esercitare il rinnovo, anche nell'ottica dei principi di economicità e del rispetto dei principi di buona amministrazione;

la corretta esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore con conseguente soddisfazione di AdP;

RILEVATO CHE

il contratto del servizio di sicurezza per la sua natura, per ragioni di interesse pubblico si connota come indispensabile per il funzionamento degli aeroporti pugliesi;

RITENUTO

per le suesposte ragioni di esercitare la opzione del rinnovo nei limiti delle previsioni della *lex specialis* di gara;



ACCERTATA la disponibilità finanziaria per l'affidamento;

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

DETERMINA

di disporre per le ragioni in premessa, il rinnovo del servizio di cui al contratto Rep. 680 del 15.12.2016, agli stessi patti e condizioni per un ulteriore anno a far data dal 15.12.2018;

di dare atto che i servizi di sicurezza saranno eseguiti alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di cui al contratto d'appalto, al Capitolato tecnico della originaria procedura di gara, nonché delle disposizioni normo regolamentari vigenti in materia e che dovessero eventualmente entrare in vigore;

si dare atto che si mantengono inalterati i contenuti e le clausole contrattuali di cui al contratto Rep. 680 del 15.12.2016;

di procedere con l'acquisizione del nuovo CIG riferito al rinnovo che sarà opportunamente comunicato all'appaltatore, anche al fine del pagamento del contributo Anac;

di dare atto che per il suddetto periodo l'Appaltatore provvederà, ove necessario, alla proroga della validità della polizza fidejussoria e della polizza assicurativa rilasciate per la esecuzione del contratto di appalto Rep. 680 del 15.12.2016;

di dare atto che l'Appaltatore dovrà produrre copia della vigente Licenza Prefettizia in corso di validità;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giuseppe Costadura;

di incaricare l'Ufficio Acquisiti e Gare di inoltrare le richieste di controllo per la verifica della permanenza in capo all'Appaltatore del possesso dei requisiti di ordine generale;

di disporre che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di AdP, nella sezione "Società trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti norme.

IL DIRETTORE GENERALE
Procuratore di Aeroporti di Puglia SpA
Marco FRANCHINI

